

# **TI\_GERICHTE 11.2002.127 vom 27. August 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-08-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.127](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.127)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.127 du 27 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.127 del 27 agosto 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il certificato ereditario è rilasciato dal Pretore con procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il giudice non è tenuto a indire un'udienza (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360), il giudice può – ravvisandone l'opportunità – assumere informazioni di sua iniziativa e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni (Rep. 1976 pag. 201). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

### **E. 2**

L'art. 559 cpv. 1 CC prevede che, trascorso un mese dalla comunicazione ai beneficiari del testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficiari di una disposizione anteriore possono ottenere una dichiarazione dell'autorità secondo cui sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell'eredità. Agli eredi istituiti sono equiparati per prassi gli eredi legittimi (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2<sup>a</sup> edizione, n. 6 ad art. 559 con numerosi richiami). Se la richiesta incontra contestazioni, il certificato ereditario non può essere rilasciato (DTF 128 III 321 consid. 2.2.1 in principio; diversamente dal certificato di esecutore testamentario: DTF 91 II 182). L'eredità rimane allora nel possesso provvisorio degli eredi legittimi (art. 556 cpv. 3 CC), ma l'autorità può – se occorre – designare un amministratore (Karrer, op. cit., n. 13 ad art. 559 CC con rinvii). In certi Cantoni, risultando opposizioni al rilascio del certificato ereditario, l'amministratore è nominato per prassi (ad esempio Zurigo: Wetzler, Interessenkonflikte des Willensvollstreckers, Zurigo 1985, pag. 63 n. 340).

### **E. 3**

Il principio testé riassunto non è senza eccezioni. Dottrina recente ritiene in effetti che, ove l'opposizione al rilascio del certificato ereditario provenga da un erede legittimo e sia diretta nei confronti di un altro erede legittimo, l'autorità richiesta possa emettere ugualmente il certificato litigioso se le contestazioni appaiono infondate (Karrer, op. cit., n. 16 in fine ad art. 559 CC). Questa Camera ha già avuto modo di decidere inoltre che, comunque sia, l'opposizione al rilascio del certificato – provenga essa da eredi legittimi o istituiti – non può inibire l'emissione dell'atto senza limiti di tempo. Decorso infruttuoso il termine per promuovere azione di nullità (art. 521 cpv. 1 CC) o azione di riduzione (art. 533 cpv. 1 CC), ovvero al più tardi un anno dall'opposizione al rilascio del certificato ereditario, l'autorità può emettere il documento (I CCA, sentenza inc. 11.1997.110 del 21 gennaio 1998, consid.

4 e 5; nello stesso senso: DTF 128 III 318). In concreto è trascorso ormai più di un anno dal momento in cui l'opposizione è stata formulata (il 30 aprile 2002: sopra, lett. C). Sotto questo profilo nulla osta più, dunque, al rilascio del certificato. Rimane da esaminare se altri motivi ne impediscano l'emanazione.

#### **E. 4**

Nella fattispecie il Pretore ha rifiutato l'emissione del certificato con l'argomento che l'istante, accettando nel marzo del 2002 la nota transazione a saldo di ogni pretesa, “ha rinunciato al riconoscimento definitivo della sua qualità di erede”. A mente del Pretore l'istante “avrebbe potuto essere definita erede effettiva soltanto nel caso in cui, nel quadro dell'azione di riduzione intentata, si fosse giunti a una decisione finale che accogliesse, in sostanza, le sue tesi”. D'altro lato – ha continuato il Pretore – “non si vede [...] quale possa essere l'interesse giuridico degno di protezione dell'istante all'ottenimento del suddetto attestato. Il certificato ereditario permette agli eredi di legittimarsi e di disporre dei beni della successione; \_\_\_\_\_ invece, conformemente alla transazione raggiunta, non ha manifestamente alcun potere di disposizione sui beni successori. A maggior ragione quindi l'emissione del certificato ereditario deve essere negata nella fattispecie, proprio per evitare che \_\_\_\_\_ sia apparentemente legittimata a compiere operazioni su beni sui quali ella ormai non può più vantare alcun diritto di natura successoria”. Nelle condizioni descritte il Pretore ha respinto l'istanza di rilascio, in sintesi, per carenza di legittimazione attiva.

#### **E. 5**

Dalla prima argomentazione pretorile va subito sgombrato il campo. L'art. 478 cpv. 2 CC stabilisce in effetti che, salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente come se il diseredato fosse premorto. E l'art. 478 cpv. 3 CC precisa che, dandosi discendenti del diseredato, costoro hanno diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto. I discendenti del diseredato, in altri termini, subentrano a quest'ultimo per legge ( Tuor in: Berner Kommentar, 2<sup>a</sup> edizione, n. 7 lett. a ad art. 478 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3<sup>a</sup> edizione, n. 4 cifra 1 lett. a ad art. 478 CC). \_\_\_\_\_ non avendo contestato la diseredazione, la figlia \_\_\_\_\_ – che non è stata diseredata – gli è dunque subentrata per legge. Certo, all'abiatica il testatore aveva destinato soltanto un legato di fr. 20 000.–, ma ciò nulla muta al fatto che nelle circostanze descritte costei divenisse erede. Se mai, essa avrebbe potuto esigere il legato disposto in suo favore pur rinunciando all'eredità (art. 486 cpv. 3 CC). Poco importa, di conseguenza, che nella fattispecie il Pretore non sia stato chiamato a giudicare l'azione di riduzione nel merito. Ai discendenti del diseredato la qualità di erede non è condizionata – come detto – al presupposto di uscire vittoriosi da un'azione di riduzione. Su questo primo punto la sentenza impugnata non resiste alla critica.

#### **E. 6**

Più delicata è la questione di sapere se l'istante avesse ancora un interesse legittimo a sollecitare il certificato richiesto quantunque, come erede, essa non risultasse – né risulti – vantare più alcuna pretesa nei confronti di \_\_\_\_\_. Il fatto è che, contrariamente all'opinione del Pretore, il rilascio di un certificato ereditario non presuppone un interesse concreto e attuale all'uso del documento. Decisivo è che il richiedente appartenga a una cerchia di persone legittimate a ottenerlo (eredi istituiti, eredi legittimi, coniuge superstite usufruttuario, esecutore testamentario, amministratore della successione, liquidatore dell'eredità: Karrer, op. cit., n. 5 a 8 ad art. 559 CC con riferimenti). È vero che il certificato

è generalmente inteso come attestato di legittimazione “provvisorio” – poiché non suscettibile di passare in giudicato (DTF 128 III 321 consid. 2.2.1 in principio) – circa l'identità degli eredi ( Karrer , op. cit., n. 2 ad art. 559 CC). È anche vero però che l'art. 559 cpv. 1 CC non pone limiti di tempo alla sua emissione. Anzi, nel caso in cui sussista opposizione al rilascio e l'opponente abbia promosso un'azione di nullità o un'azione di riduzione, il certificato potrà essere emanato solo una volta conclusa l'azione di nullità o l'azione di riduzione (DTF 128 III 323 consid. 2.2.1 in fine).

#### **E. 7**

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ affermano, nelle osservazioni all'appello, che l'azione di riduzione intentata dalla nipote era tardiva e chiedono che si richiami dalla Pretura l'incarto \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ relativo all'esperimento di conciliazione. A prescindere dal fatto però che nel Ticino una transazione conclusa davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale ha forza di giudicato (art. 352 cpv. 1 CPC) e non può più essere ridiscussa, \_\_\_\_\_ era divenuta – come si è spiegato – erede di \_\_\_\_\_ per legge e tale sarebbe stata quand'anche non si fosse rivolta al giudice. Il richiamo in questione non sarebbe pertanto di alcuna utilità. Che l'istante poi sia stata tacitata delle sue pretese non significa, con ogni evidenza, ch'essa abbia perduto la qualità di erede, né la transazione del marzo 2002 accenna – per avventura – a un'ipotetica cessione di ragione ereditaria fra coeredi (art. 635 cpv. 1 CC). Quanto all'utilità pratica del certificato ereditario, si è visto che tale esigenza non è un requisito per ottenerne il rilascio. Ne segue che la sentenza impugnata non può essere condivisa nemmeno sulla seconda motivazione.

#### **E. 8**

Se ne conclude, in sintesi, che a ragione l'interessata chiede il rilascio di un certificato ereditario nel quale \_\_\_\_\_ unitamente a lei stessa come unici eredi del defunto e \_\_\_\_\_ come usufruttuaria (art. 473 CC). Che nell'ambito della nota transazione quest'ultima abbia rinunciato a mezzo beneficio nulla muta, la rinuncia non essendo avvenuta nel quadro dell'art. 566 cpv. 1 CC. Di per sé questa Camera potrebbe dunque emanare l'atto essa medesima, modificando i dispositivi della sentenza impugnata in esito all'attuale giudizio. Lo scopo del certificato ereditario essendo quello però di conferire agli eredi un idoneo titolo di legittimazione di fronte a terzi, un certificato ereditario “incorporato” in una sentenza di questa Camera sarebbe di scarsa funzionalità. È opportuno perciò che al riguardo provveda il Pretore (analogamente: I CCA, sentenza inc. \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ del 2 agosto 2002, consid. 9). La tassa di giustizia e le spese del certificato ereditario rimarranno a carico dell'istante, l'emanazione dell'atto non costituendo un debito della successione ( Karrer , op. cit., n. 31 ad art. 559 CC), mentre il Pretore annullerà le ripetibili in favore di \_\_\_\_\_, che ha avversato a torto il rilascio del documento. Gli oneri e le ripetibili di appello, commisurati all'importanza del caso, seguono invece il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il Pretore è invitato a rilasciare il certificato ereditario così come richiesto dall'appellante con istanza del 12 settembre 2001, giudicando sulle spese nel senso dei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– da anticipare dall'appellante, sono posti solidalmente a carico di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, che rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, per sé e per \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile  
del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.